



**DISPOSIZIONI**  
**IN MERITO ALL'INDENNIZZO DEI DANNI**  
**ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA**  
**ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E AL PATRIMONIO ZOOTECNICO**  
**NELLA RISERVA NATURALE REGIONALE**  
**MONTAGNE DELLA DUCHESSA**

## **Articolo 1**

### **Principi generali**

Le presenti Disposizioni disciplinano, nelle more dell'approvazione del "Regolamento" di cui all'art. 27, comma 1, lett. J bis e dell'art. 34, comma 1 della L.R. n. 29 del 1997 e s.m.i, secondo quanto disposto ai sensi dell'art. 11, dell'art 15, commi 3 e 4 e dell'art. 22, comma 1, lett. d) dalla legge 394/1991, ed in ottemperanza alla L.R. n. 4 del 2015, le modalità di accertamento, valutazione, e corresponsione degli indennizzi per danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e al patrimonio zootecnico, all'interno della Riserva Naturale Montagne della Duchessa in base al perimetro definito dalla Legge Regionale istitutiva del 7 giugno 1990 n. 70, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei relativi sistemi di prevenzione.

Le presenti disposizioni recepiscono altresì gli orientamenti dell'Unione Europea in merito agli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale sulla base del quale si colloca, per esclusione, il ristoro dei danni alle attività agricole e zootecniche causati da fauna selvatica non protetta, in regime di *de minimis*.

La presenti disposizioni ottemperano pertanto le seguenti norme vigenti:

- Legge Regionale istitutiva della Riserva 7 giugno 1990, n. 70;
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
- Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
- Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di Aree protette regionali);
- Regolamento UE n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, detto "regolamento d'esenzione", relativo agli aiuti di stato, nei settori agricolo e forestale, definiti compatibili con il regime di libera concorrenza;



- Documento informativo UE 204/C – 2014/01 “Orientamenti dell’Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020” sulla base del quale si colloca, per esclusione, il ristoro dei danni alle attività agricole e zootecniche causati da fauna selvatica non protetta in regime di *de minimis* (Paragrafo 1.2.1);
- Regolamento UE n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, che fissa la soglia di aiuto in € 15.000,00 (quindicimilaeuro/00) nell’arco di tre esercizi finanziari.

## Articolo 2

### Definizione di fauna selvatica

Per “fauna selvatica” si intendono le specie indicate dalle disposizioni comunitarie, ed in particolare dalle Direttive 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici, 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica, nonché quelle indicate dalla legge n. 157/1992 all’art.2, comma 1 o eventuali altre disposizioni nazionali.

## Articolo 3

### Aventi diritto all’indennizzo

Ai sensi dell’art. 8, co. 3, della L.R. 4/2015, l’indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica è riconosciuto prioritariamente agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese, con particolare riferimento ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, così come qualificati dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

Hanno diritto all’indennizzo i proprietari, nonché i possessori o conduttori per legittimo titolo (di seguito definiti richiedenti) di terreni agricoli e allevamenti zootecnici in regola con le relative normative di settore, che abbiano subito danni accertati, causati dalla fauna selvatica all’interno del perimetro della Riserva Naturale, purché le attività produttive condotte siano consentite dalle vigenti misure di salvaguardia previste dall’art. 8 della Legge Regionale n. 29/1997 e s.m.i.

Qualora vi siano più conduttori aventi titolo sulla stessa particella, il richiedente deve specificare, unitamente al titolo, il riferimento cartografico su base catastale dei confini della porzione di particella assegnata, in modo da poter correttamente attribuire i rilievi specifici del danno ed il conseguente indennizzo.

Nel caso in cui la proprietà di un fondo non diviso sia riferita a più soggetti (ad esempio eredità indivisa), di cui più di uno, attestando la disponibilità del fondo, presenti domanda di indennizzo, la stima dell’indennizzo è rilevata sull’intera particella mentre l’importo



viene diviso per il numero di richiedenti, e ciascuna frazione erogata a ciascuno, salvo diritti di terzi.

L'occupazione del fondo deve essere attestata da idonea documentazione a firma del proprietario del fondo (contratto di affitto o di comodato gratuito) o, in mancanza, da autocertificazione del richiedente; in assenza di tale documentazione è esclusa qualsiasi forma di indennizzo.

Sono esclusi dall'indennizzo i richiedenti che nei 12 mesi precedenti abbiano ricevuto sanzioni amministrative notificate relativamente alle attività produttive oggetto della richiesta di indennizzo.

## **Articolo 4**

### **Danni ammessi a indennizzo**

Sono ammessi a indennizzo i danni accertati a carico di:

- colture agrarie (danni sia al frutto che alla pianta): seminativi, erbai, prati naturali regolarmente sfalciati, orti, alberi da frutto;
- patrimonio zootecnico (bovini, equini, ovicaprini), animali deceduti o feriti regolarmente iscritti negli appositi registri della ASL, come previsto dalla normativa vigente;
- allevamenti avicunicoli in aziende registrate presso la ASL, come previsto dalla normativa vigente; allevamenti avicunicoli a carattere familiare, non soggetti a registrazione ASL, di consistenza massima di 50 capi;
- arnie e famiglie di api regolarmente iscritte negli appositi registri della ASL, come previsto dalla normativa vigente.

## **Articolo 5**

### **Danni NON ammessi a indennizzo**

Non sono ammessi a indennizzo i danni:

- a) alle superfici boscate;
- b) ai coltivi:
  - qualora il fondo sia palesemente in abbandono;
  - qualora risulti impossibile eseguire l'accertamento del danno per motivi imputabili al richiedente o nel caso in cui, al momento del sopralluogo, sia stata eseguita la raccolta (anche parziale) o operazioni colturali che impediscano l'accertamento del danno;
- c) al patrimonio zootecnico:
  - in luoghi in cui sia vigente il divieto di pascolo, o qualora il richiedente non sia in regola con la fida pascolo;
  - qualora i capi uccisi o feriti non siano regolarmente iscritti negli appositi registri previsti dalla normativa vigente in materia e, nel caso di bovini, ovi-



- caprini ed equini, non siano identificabili con le marcature riconosciute a norma di legge (marche auricolari per bovini e per ovi-caprini; dispositivo di identificazione elettronica – transponder – per equini);
- qualora in sede di sopralluogo si rinvenissero resti che non consentano di accertare né la causa del decesso o delle ferite, né l'identità dell'animale;
  - qualora il decesso o le ferite e le relative cause non siano verificate e dichiarate per iscritto dal veterinario competente;
  - qualora le carcasse o gli individui feriti siano rinvenuti in zone e/o in periodi in cui il pascolo è vietato per legge;
  - se a seguito dell'accertamento degli organi sanitari venisse riscontrata nella carcassa la presenza di sostanze tossiche, o potenzialmente incidenti sul territorio a pascolo. In tal caso l'Ente provvederà a denunciare l'accaduto alle autorità competenti, affinché provvedano, qualora necessario, ad adottare le misure più opportune alla salvaguardia dei luoghi.
- d) ad allevamenti avicunicoli, qualora l'azienda non risulti in regola con la normativa vigente (numero di capi superiore a 50 senza dichiarazione ASL);
- e) ad apiari non in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
- f) danni per i quali l'eventuale mancato funzionamento delle misure di prevenzione poste in opera sia imputabile ad una non corretta installazione e/o scarsa manutenzione delle opere di prevenzione stesse;
- g) danni il cui importo accertato sia inferiore alla soglia minima indicata all'art. 6.

## **Articolo 6**

### **Incentivi alle opere di protezione e prevenzione**

La Riserva Naturale, in seguito a specifici contributi regionali e/o in base alle disponibilità di bilancio, potrà finanziare azioni volte alla prevenzione e riduzione del danno quali: la fornitura di materiali ed attrezzature necessari per la realizzazione di recinzioni elettrificate, recinzioni fisse comprensoriali ed eventuali ulteriori strumenti di dissuasione individuati dall'Ufficio Tecnico Naturalistico e previsti dalla normativa di settore vigente.

Le misure di prevenzione saranno programmate nella prospettiva di limitare i danni al patrimonio agro-silvo-pastorale ed alleggerire l'onere dei relativi indennizzi.

La procedura di accesso all'assegnazione in comodato di attrezzature ovvero a contributi per la protezione delle colture o degli allevamenti avverrà sulla base di procedure di evidenza pubblica e comunque tenendo conto almeno dei seguenti criteri:

1. qualificazione del richiedente come imprenditore agricolo o IAP;
2. entità dei danni subiti dal richiedente nell'arco dei 36 mesi precedenti il bando;
3. tipologia dei coltivi o del bestiame allevato.



## Articolo 7

### Entità del danno

Sono stabilite una soglia minima di indennizzo pari a 20 € ed una soglia massima corrispondente al massimale *de minimis* come periodicamente aggiornato dall'Unione Europea.

## Articolo 8

### Criteri per la determinazione dell'indennizzo

La stima dell'importo da indennizzare sarà valutata in base a quanto descritto nel verbale di sopralluogo, e sulla base dei criteri e dei valori-guida stabiliti dal Programma Operativo Annuale della Regione Lazio.

Qualora non fosse disponibile l'aggiornamento annuale del POA, sarà possibile stimare l'importo del danno in base al listino reperibile presso la Borsa Merci di Roma.

Qualora non fosse disponibile il listino della Borsa Merci di Roma sarà possibile utilizzare prezzi e valutazioni pubblicati da ISMEA riferiti alla categoria merceologica ed al luogo geografico più vicino, avendo cura in questo caso di conservare in formato non alterabile (pdf) il listino prezzi di riferimento poiché detti prezzi e informazioni disponibili sul sito web [www.ismea.it](http://www.ismea.it) non vengono conservati in maniera duratura e pertanto potrebbero non essere più rintracciabili.

Per i danni ai coltivi i criteri estimativi adottati sono:

- a) produttività media in ambiente montano (q/Ha)
- b) mancata produzione al netto dei costi di raccolto ( $\text{€} \times q$ )
- c) nel caso di alberi da frutto sotto i 5 anni d'età, costo delle singole piante danneggiate;
- d) responsabilità assunta dal conduttore del fondo nella manutenzione di eventuali misure di protezione fornite dall'ente gestore.

Per quanto riguarda il bestiame l'indennizzo corrisposto tiene conto di:

- a) sesso ed età dell'animale predato;
- b) potenziale utilizzo (per esempio animale da macello, da riproduzione, da lavoro, da compagnia);
- c) razza, se debitamente certificata con i documenti previsti dalla normativa vigente;
- d) mancanza di adeguati ricoveri in grado di prevenire gli eventi di predazione;
- e) responsabilità assunta dal detentore del bestiame nella manutenzione di eventuali misure di prevenzione fornite dall'ente gestore.

Al fine di determinare le cause del decesso denunciato dall'allevatore, la Riserva Naturale si avvale della collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana nonché del Servizio Veterinario dell'Unità Sanitaria Locale dove si è verificato il danno.



Nel caso di danni a bestiame appartenente a varietà locali iscritte nel Registro Volontario Regionale delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario a rischio di erosione (L. R. n. 15/2000), questo verrà quotato secondo i valori medi di mercato disponibili, solo in presenza di idonea documentazione attestante l'iscrizione a registri di razza.

La stima dell'indennizzo sarà formalizzata attraverso la scheda E allegata al presente atto, che dovrà essere firmata dall'Istruttore della pratica, dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore della Riserva Naturale.

## **Articolo 9**

### **Descrizione del procedimento**

Il procedimento amministrativo per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica prevede le seguenti fasi:

1. segnalazione del danno mediante apposito modello (scheda B per danni ai coltivi) disponibile presso gli Uffici della Riserva Naturale Regionale Montagne della Duchessa e sul sito web [www.riservaduchessa.it](http://www.riservaduchessa.it);
2. accertamento del danno da parte del personale della Riserva Naturale in seguito a sopralluogo, che verrà documentato con apposito verbale (scheda C per danni ai coltivi; scheda D per danni al bestiame);
3. richiesta indennizzo su apposito modello (scheda A1 per richiesta indennizzo danni al bestiame; scheda A2 per richiesta indennizzo danni ai coltivi) disponibile presso gli Uffici della Riserva Naturale Regionale Montagne della Duchessa e sul sito web [www.riservaduchessa.it](http://www.riservaduchessa.it);
4. stima dell'indennizzo da parte di personale qualificato in possesso dei necessari requisiti, appositamente incaricato dalla Riserva Naturale (scheda E per stima danni al bestiame; scheda F per stima danni ai coltivi);
5. liquidazione dell'indennizzo con Determinazione dirigenziale.

## **Articolo 10**

### **Richiesta di indennizzo dei danni al patrimonio zootecnico**

Il titolare o conduttore dell'allevamento, il giorno stesso del verificarsi del danno, o al massimo entro le 48 ore successive, deve richiedere, per la constatazione del danno, l'intervento di un veterinario del Servizio Veterinario dell'azienda Sanitaria Locale competente per territorio in cui è avvenuto il fatto. Il sopralluogo dovrà essere eseguito necessariamente con il personale della Riserva Naturale.

Le richieste di indennizzo per danno arrecato al bestiame deve essere presentata secondo il modello contenuto nella scheda A1, reperibile presso gli Uffici della Riserva Naturale Regionale Montagne della Duchessa e sul sito web [www.riservaduchessa.it](http://www.riservaduchessa.it).



La richiesta deve essere presentata preferibilmente entro 5 giorni dall'evento di predazione, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificato l'evento stesso.

## **Articolo 11**

### **Richiesta di indennizzo dei danni alle colture agricole**

Il richiedente segnala il danno compilando la scheda B reperibile presso gli Uffici della Riserva Naturale Regionale Montagne della Duchessa e sul sito web [www.riservaduchessa.it](http://www.riservaduchessa.it). Ogni segnalazione ulteriore, sempre mediante la scheda B, sarà seguita da un sopralluogo da parte del personale della Riserva Naturale al fine di verificare e quantificare in modo complessivo l'avvenuto danno durante tutta l'annata agraria.

Le richieste di indennizzo per danno arrecato ai coltivi deve essere presentata secondo il modello contenuto nella scheda A2, reperibile presso gli Uffici della Riserva Naturale Regionale Montagne della Duchessa e sul sito web [www.riservaduchessa.it](http://www.riservaduchessa.it).

Ogni richiedente può presentare una sola richiesta di indennizzo per annata agraria.

La richiesta deve essere comprensiva di tutti i danni arrecati durante l'annata agraria e pertanto va presentata alla Riserva Naturale entro il 31 dicembre di ogni anno.

Ne consegue che per ciascun coltivo è vietato presentare più di una richiesta di indennizzo per annata agraria; in caso di reiterazione del danno, è possibile presentare segnalazioni intermedie ogniqualvolta l'agricoltore riscontri personalmente un danneggiamento ulteriore rispetto a quanto già segnalato, utilizzando la scheda B.

Non è ammessa la presentazione di richieste di indennizzo di tipo preventivo, ossia per danni presunti o potenziali non ancora verificatisi.

Sia la richiesta di indennizzo che le schede di segnalazione del danno devono riportare il numero di protocollo della Riserva Naturale in quanto costituiscono parte integrante della fase istruttoria del procedimento amministrativo di liquidazione.

## **Articolo 12**

### **Accertamento del danno**

Il danno verrà accertato dal personale della Riserva Naturale, specificamente personale tecnico competente in materia, e personale dell'Ufficio Vigilanza (Guardiaparco).

L'accertamento del danno dovrà avvenire in presenza del danneggiato o di un suo delegato.

#### ***a) Danno al patrimonio zootecnico.***

Viene accertato da personale Tecnico e Guardiaparco della Riserva Naturale effettuando un sopralluogo entro e non oltre le 48 ore successive alla segnalazione del danno da parte dell'allevatore.



Il sopralluogo deve essere effettuato assieme al medico veterinario della ASL competente per territorio che dovrà certificare la causa di morte o ferimento come imputabile a specie selvatiche; è ammesso anche l'indennizzo per danni arrecati da canidi rinselvatichiti.

L'esito del sopralluogo dovrà essere testimoniato dalla redazione contestuale del relativo verbale di accertamento del danno (scheda D per danni al bestiame), debitamente firmato da tutti i presenti e protocollato; detto verbale può essere corredato da documentazione fotografica ed eventuale relazione tecnica integrativa.

Il certificato di morte rilasciato dal medico veterinario della ASL competente per territorio, ovvero quello del medico veterinario di fiducia nei casi di animali deceduti in seguito a ferite debitamente documentate, forma parte integrante della fase istruttoria del procedimento amministrativo di liquidazione; senza tale certificazione la richiesta di indennizzo non sarà accolta.

E' possibile indennizzare le cure mediche veterinarie necessarie a recuperare bestiame ferito, purché l'aggressione sia debitamente documentata.

Nel caso di animali feriti e solo in un secondo momento deceduti a causa delle ferite arrecate durante l'aggressione, in mancanza del certificato medico del veterinario della ASL competente per territorio, l'accertamento delle cause di morte può essere attestato dal medico veterinario di fiducia del committente.

#### ***b) Danno ai coltivi.***

Il danno viene accertato mediante sopralluogo che verrà effettuato entro 5 giorni dalla data di ricezione della segnalazione (scheda B).

Il personale potrà effettuare al massimo tre sopralluoghi per particella per annata agraria, comprensivi della verifica finale, prima del raccolto.

L'esito del sopralluogo dovrà essere testimoniato dalla redazione contestuale del relativo verbale di accertamento del danno (scheda C per danni ai coltivi), debitamente firmato da tutti i presenti e protocollato; detto verbale può essere corredato da documentazione fotografica ed eventuale relazione tecnica integrativa.

## **Articolo 13**

### **Verifica dei requisiti formali**

L'ufficio Tecnico Naturalistico della Riserva Naturale verifica la completezza e la correttezza della richiesta di indennizzo. L'assenza di uno solo degli allegati obbligatori sotto elencati, rende nulla la richiesta.

Gli allegati obbligatori sono:

- Richiesta di indennizzo;





- Segnalazione del danno ai coltivi;
- Verbale di sopralluogo;
- Documentazione che attesti la legittimità dell'occupazione e conduzione del fondo (contratto di affitto o di comodato) o autocertificazione del richiedente;
- Certificato che attesti la legalità nella conduzione dell'allevamento (dichiarazione ASL o registro di stalla) o autocertificazione del richiedente;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido in caso di aziende agricole;
- Certificato che consenta l'identificazione dei capi di bestiame predati (passaporto rilasciato dalla ASL o dal servizio veterinario); tali capi dovranno risultare debitamente marcati e registrati negli appositi registri secondo la normativa vigente;
- Certificato di morte o di ferimento redatto da un medico veterinario della ASL di competenza; in caso di animali feriti e/o successivamente deceduti, sarà accettato anche il certificato di morte redatto dal veterinario di fiducia del committente.

Non saranno ammessi a indennizzo i danni ai coltivi le cui richieste siano presentate successivamente al 31 dicembre dell'annata agraria in cui è avvenuto il danno.

Potranno essere inclusi nell'istruttoria ulteriori documenti ritenuti utili alla verifica dei requisiti formali e/o alla stima del danno da parte del personale incaricato o dal Direttore della Riserva Naturale.

## **Articolo 14**

### **Stima dell'indennizzo**

In base alla documentazione prodotta, l'Istruttore e il Responsabile del Procedimento stimano l'importo dell'indennizzo compilando la scheda E (scheda E per danni al bestiame; scheda F per danni alle colture).

Le schede di valutazione dell'indennizzo devono essere verificate ed approvate con firma dal Direttore dell'area protetta, prima di essere protocollate. Qualora questi esprima parere difforme da quanto riportato nella stima dovrà indicarne la motivazione per iscritto.

## **Articolo 15**

### **Erogazione dell'indennizzo**

Gli indennizzi saranno erogati fino ad esaurimento della disponibilità nell'apposito capitolo di bilancio della Riserva Naturale, secondo i criteri fissati dalla Legge Regionale n. 4 del 16 marzo 2015.

Eventuali disponibilità residue iscritte nel bilancio corrente dell'area protetta, non necessarie alla copertura di spese obbligatorie, potranno essere destinate all'indennizzo dei danni subiti dagli imprenditori agricoli o da agricoltori non professionali (es. coltivazioni familiari).



La determinazione di impegno e liquidazione a firma del Direttore della Riserva Naturale e del Responsabile del Procedimento costituisce l'atto conclusivo del procedimento.

L'economato del Comune dovrà provvedere alla erogazione dell'indennizzo entro 60 giorni dalla pubblicazione della suddetta determinazione, salvo problematiche di natura tecnica o economica, non imputabili alla Riserva Naturale.

## **Articolo 16**

### **Accesso agli atti, conclusione del procedimento**

La determinazione di corresponsione degli indennizzi viene pubblicata sull'albo pretorio del Comune di Borgorose.

Copia conforme degli atti costituenti ciascun fascicolo potrà essere ottenuta a seguito di richiesta scritta e motivata.

Per le richieste non conformi a quanto indicato dal presente Regolamento, e non sanabili mediante integrazione, sarà data opportuna comunicazione di non accettazione per erronea e/o mancata certificazione del danno; tale comunicazione costituirà conclusione del procedimento.

## **Articolo 17**

### **Norme finali**

Per le richieste non conformi a quanto indicato dalle presenti Disposizioni sarà data opportuna comunicazione di non accettazione per erronea e/o mancata certificazione del danno.

L'indennizzo non verrà riconosciuto qualora il danneggiato non abbia provveduto a mantenere in perfetta efficienza eventuali misure di protezione (recinzioni, segnalatori acustici o altro altre tipologie di dissuasori) ad esso assegnate dalla Riserva Naturale.

Gli interessati potranno produrre formale opposizione alla determinazione di indennizzo proponendo ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione dell'atto.

I dati personali forniti dagli aventi diritto all'indennizzo saranno raccolti e trattati in forma cartacea e informatizzata ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

## **Articolo 18**

### **Entrata in vigore**

Le presenti Disposizioni e le schede allegate entreranno in vigore dal 15 giorno successivo all'affissione all'Albo dell'Ente dell'atto di approvazione.



## **Allegati**

I seguenti allegati sono parte integrante delle presenti Disposizioni:

Scheda A1. Richiesta di indennizzo per danni al bestiame

Scheda A2. Richiesta di indennizzo per danni ai coltivi

Scheda B. Segnalazione di danni ai coltivi

Scheda C. Verbale di sopralluogo per l'accertamento dei danni ai coltivi

Scheda D. Verbale di sopralluogo per l'accertamento dei danni al bestiame

Scheda E. Scheda per la valutazione del danno al bestiame

Scheda F. Scheda per la valutazione del danno ai coltivi